

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31/03/2016

INDICE

Art. 1 – Norme di riferimento e definizioni	pag. 3
Art. 2 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita	pag. 3
Art. 3 – Apertura – trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate	pag. 4
Art. 4 – Apertura – trasferimento e/o ampliamento rivendita non esclusiva	pag. 4
Art. 5 – Rivendite di giornali e riviste escluse dall'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività	pag. 5
Art. 6 – Modalità di vendita e divieti	pag. 5
Art. 7 – Concessione di suolo pubblico	pag. 6
Art. 8 – Subingressi	pag. 6
Art. 9 – Decadenza del titolo abilitativo	pag. 6
Art. 10 – Comunicazione ad altri soggetti	pag. 7

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. L'avvio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica é disciplinato dal D.Lgs. 170/01; per quanto non previsto dal suddetto D.Lgs. 170/01, si applica il D.Lgs. 114/98, recante disciplina del settore del commercio.
2. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:
 - Punti di vendita esclusivi** – esercizi tenuti alla vendita sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14, L. 416/81; in tali sedi può essere venduto qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa (art. 39, comma 1 lett. d –bis, D.L. 24/01/2012, n. 1 convertito con legge 24/03/2012 n. 27);
 - Punti di vendita non esclusivi** – esercizi che, in aggiunta alle merci di cui al successivo art. 4 possono effettuare la vendita di: solo quotidiani, solo periodici oppure entrambe le tipologie; sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 4, c. 1, L. n. 108/99 o dall'art. 2, c. 4, D.Lgs. 170/01, per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59.
2. Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n.575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
3. Salvo riabilitazione, il divieto di cui al precedente comma ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza qualora la pena si sia in altro modo estinta; tale divieto non si applica in caso sia stata concessa la sospensione condizionale della pena con sentenza passata in giudicato, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante, ad eventuale altra persona

preposta all'attività e a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 252/98 (ora art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159).

ART. 3 - APERTURA - TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO DI RIVENDITE ESCLUSIVE GIÀ AUTORIZZATE

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste, il trasferimento e l'ampliamento delle edicole già autorizzate sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da inizio attività contenuta nella piattaforma telematica di Infocamere.
2. La segnalazione deve essere trasmessa e sottoscritta dal titolare dell'attività, a pena di nullità, con le modalità individuate dal D.P.R. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, e dovrà contenere tutti gli elementi essenziali indicati nella modulistica, nella sezione riservata agli esercizi di vicinato.

ART. 4 - APERTURA - TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO RIVENDITA NON ESCLUSIVA

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste, il trasferimento o ampliamento dei punti di vendita non esclusivi sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e può essere presentata dal titolare di atto abilitativo all'esercizio di:
 - a) rivendita di generi di monopolio;
 - b) rivendita di carburanti;
 - c) attività di somministrazione di cui alla L.R. 108/2003;
 - d) strutture di vendita di cui all'art. 4, c. 1, lett. e) – media struttura, f) – grande struttura, g) – centro commerciale, D.Lgs. 114/98, con superficie pari o superiore a 700 mq;
 - e) prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 120 mq;
 - f) vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione.
2. La segnalazione certificata deve essere presentata utilizzando idonea modulistica definita ai sensi del D.P.R. 160/2010 e dovrà recare i seguenti elementi:
 - a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali indicati all'art. 2 della presente normativa;
 - b) ubicazione e estremi dell'autorizzazione o dell'atto abilitativo dell'esercizio di cui al precedente comma 1;
 - c) tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (solo giornali, solo riviste o entrambe le tipologie);
 - d) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 1, lett. d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7), L. 108/99.
3. Le attività di vendita non esclusiva avviata ai sensi dell'art.1 secondo comma lettera b) del D.Lgs. 170/01 non potranno trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 dell'art. 2 del medesimo decreto, salvo il caso in cui si intenda attivare un nuovo punto vendita esclusivo).

ART. 5 - RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Non è necessaria la presentazione della segnalazione certificata per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
 - per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dai giornali da esse editi;
 - per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori ed edicolanti;
 - per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
 - per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera nell'ambito di attività che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessaria la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

ART. 6 - MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI

1. La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
 - b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori, fatta salva la facoltà degli edicolanti di praticare sconti sulla merce venduta (art. 39, comma 1, lett. d – ter, D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con legge 24/03/2012 n. 27);
 - c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.
2. La violazione di tali disposizioni é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si é proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Comune può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è individuata ai sensi del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.
5. Gli orari di apertura e le giornate di chiusura delle edicole esclusive dovranno essere individuate ed effettuate dagli operatori in accordo con le disposizioni contrattuali vigenti a livello nazionale (Accordo nazionale sulla vendita di Giornali e dei periodici – Maggio 2005; salvo modifiche e aggiornamenti intersorsi).

ART. 7 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La vendita esclusiva di giornali e riviste potrà essere effettuata all'interno chioschi situati su suolo pubblico, nel rispetto delle disposizioni regolamentari al momento vigenti, in particolare il vigente RUE e la Deliberazione di C.C: n. 166 del 20/091995.
2. La concessione di aree pubbliche per l'insediamento dei chioschi potrà essere rilasciata:
 - a seguito di istanza promossa da soggetto privato;
 - a seguito di avviso pubblico promosso dal Comune, qualora venga ravvisato un interesse pubblico.

ART. 8 - SUBINGRESSI

1. É soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive;
2. Tale segnalazione dovrà effettuarsi attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica di Segnalazione Certificata di Inizio Attività presente nella piattaforma telematica di Infocamere.
3. La segnalazione deve essere trasmessa e sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità, con le modalità individuate dal D.P.R. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, e dovrà contenere tutti gli elementi essenziali indicati nella modulistica.
4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.
5. E' in ogni caso escluso, in caso di edicole non esclusive, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste e dell'attività di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. 170/01, salvo che il subentrante non intenda attivare un punto vendita esclusivo, o si intenda proseguire l'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria di cui all'art. 2, c. 3, D. Lgs. 170/01.

ART. 9 - DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo, acquisito mediante segnalazione certificata di inizio attività, sostitutiva dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 secondo comma del D.Lgs. 170/2001, decade qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro un anno dalla data di presentazione della S.C.I.A., salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 D. Lgs. 26/03/2010 n. 59.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita e applicate le sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998.

ART. 10 - COMUNICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI

1. Ogni modifica sostanziale al presente Regolamento costituisce adeguamento del medesimo, da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.
2. Non costituisce adeguamento del presente Regolamento ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.